



COMUNE DI SAN DONATO MILANESE

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

CODICE ENTE 11080

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 123 del 27/11/2025

Oggetto: BILANCIO CONSOLIDATO 2025 - INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E SOCIETA' DA INCLUDERE NEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO

L'anno duemilaventicinque addì 27 del mese di novembre alle ore 11:10, nella sala delle adunanze, in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, si è riunita la Giunta Comunale.

Alla trattazione dell'oggetto sopra indicato sono presenti:

SQUERI FRANCESCO	SINDACO	Presente
BARONE CARLO SALVATORE	VICE SINDACO	Presente
MARZANI VALENTINA	ASSESSORE	Presente
MICHELI FRANCESCA	ASSESSORE	Presente
MISTRETTA MASSIMILIANO	ASSESSORE	Presente
RESTA VALERIA	ASSESSORE	Assente
TAVERNITI ACHILLE	ASSESSORE	Presente
ZUIN MASSIMO GIOVANNI	ASSESSORE	Presente

Totale Presenti 7

Totale Assenti 1

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il SEGRETARIO GENERALE MARTINA STEFANEA LAURA.

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. SQUERI FRANCESCO in qualità di SINDACO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Si accerta, in via preliminare, l'esistenza dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche e integrazioni, ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- che l'art. 11-bis di tale decreto prevede la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al decreto;

Considerato che:

- tra le attività preliminari al consolidamento dei bilanci del gruppo considerato, è previsto che vengano predisposti due distinti elenchi – oggetto, anche con riferimento a loro aggiornamenti, di approvazione da parte della Giunta Comunale – concernenti:

- 1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi sopra richiamati, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- 2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

- i due elenchi sono aggiornati alla fine di ogni esercizio per tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione. La versione definitiva dei due elenchi è inserita nella nota integrativa al bilancio consolidato;

Rilevato che, in base alle aggiornate definizioni contenute nel "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato" - Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011, costituiscono componenti del "gruppo amministrazione pubblica":

1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1, comma 2 lettera b), del D.Lgs 118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano in tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;
2. gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;
- 2.1 gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute

degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

2.2 gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2

3. le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

3.1 le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

3.2 le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in

assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Preso atto che al 31.12.2024 il Comune di San Donato Milanese deteneva partecipazioni nei seguenti enti e società:

- Azienda Comunale Farmacie – Azienda speciale (quota 100%)
- A.S.S.E.MI. - Azienda Speciale Consortile (quota 38,75%)
- A.F.O.L. METROPOLITANA – (quota 0,57%)
- Rocca Brivio Sforza s.r.l. in liquidazione (quota 20,81%)
- Cap Holding S.p.a. a capo del GRUPPO CAP (quota 1,2242%)
- Cubi Biblioteche in Rete – Azienda Speciale Consortile (quota 4,95%)

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 15/10/2024 con la quale l'Amministrazione ha aggiornato sia l'elenco degli Enti e società costituenti i componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica" che l'elenco degli Enti e società componenti il "Perimetro di consolidamento" del Comune di San Donato Milanese (capogruppo) ai fini della elaborazione del Bilancio Consolidato 2024;

Ritenuto di aggiornare per l'esercizio 2025 entrambi gli elenchi per tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione, come previsto dall'art. 3.1 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato.

Elenco 1 – GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

ORGANISMO PARTECIPATO	CODICE FISCALE	SEDE LEGALE	QUOTA PARTECIPAZIONE	TIPOLOGIA DI ORGANISMO (Paragrafo 2 all.4/4 al D.Lgs.118/2011)
Azienda Comunale Farmacie – Azienda Speciale	11305000157	Via C. Battisti, 2 – San Donato Milanese	100%	Ente strumentale controllato
A.S.S.E.MI. - Azienda Speciale Consortile	97529770154	Via Sergnano n. 2 - San Donato Milanese	38,75%	Ente strumentale partecipato
A.F.O.L. METROPOLITANA – Azienda Speciale Consortile	08928300964	Via Soderini, 24 - Milano	0,57%	Ente strumentale partecipato
CUBI – Azienda Speciale Consortile	12509200965	Via A. Pasta, 43 - Melzo	4,95%	Ente strumentale partecipato
Cap Holding SpA a capo del GRUPPO CAP	13187590156	Via Rimini, 38 - Milano	1,2242%	Società partecipata a capo di un gruppo
Rocca Brivio Sforza srl in liquidazione	07007600153	Via Palermo 1 - Milano	20,81%	Società partecipata

Osservato che, al fine di individuare gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato occorre anche tenere conto dei casi di:

a) *Irrelevanza*, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

A decorrere dall'esercizio 2018 sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3% rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,

- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rivelarsi di interesse ai fini del consolidamento.

Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo.

Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate.

A decorrere dal 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione;

b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione.

Dato atto che i parametri relativi al Conto Economico e allo Stato Patrimoniale del Rendiconto 2024, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 14 del 16/04/2025 sono i seguenti:

	Comune	3% dei valori del Comune
totale attivo	163.040.437,42	4.891.213,12
patrimonio netto	128.603.570,74	3.858.107,12
totale ricavi caratteristici	37.655.393,28	1.129.661,80

Ritenuto, in applicazione del citato Principio Contabile concernente il Bilancio Consolidato, aggiornato con Decreto Ministeriale del 1 settembre 2021, di aver provveduto alla verifica della sussistenza dei requisiti per l'eventuale esclusione di alcuni organismi dal perimetro di consolidamento, tenuto conto dei bilanci approvati relativi all'esercizio 2024 nonché delle società in house ed enti partecipati titolari di affidamento diretto;

Sulla base della predetta analisi risulta pertanto da escludere dal perimetro di consolidamento la seguente società:

ORGANISMO PARTECIPATO	CODICE FISCALE	SEDE LEGALE	QUOTA PARTECIPAZIONE	TIPOLOGIA DI ORGANISMO	MOTIVO ESCLUSIONE
Rocca Brivio Sforza srl in liquidazione	07007600153	Via Palermo, 1 Milano	20,81%	Società partecipata	Irrilevante in quanto tutti e tre i parametri sotto soglia

Considerato che il perimetro di consolidamento per l'esercizio 2025, definito in applicazione del citato principio, risulta quindi costituito dall'elenco degli Enti, Aziende e Società come di seguito indicato:

Elenco 2: PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO

ORGANISMO PARTECIPATO	CODICE FISCALE	SEDE LEGALE	QUOTA PARTECIPAZIONE	TIPOLOGIA DI ORGANISMO (Paragrafo 2 all.4/4 al D.Lgs.118/2011)
Azienda Comunale Farmacie – Azienda Speciale	11305000157	Via C. Battisti,2 San Donato Milanese	100%	Ente strumentale controllato
A.S.S.E.MI. - Azienda Speciale Consortile	97529770154	Via Sergnano n. 2 -San Donato Milanese	38,75%	Ente strumentale partecipato
A.F.O.L. METROPOLITANA – Azienda Speciale Consortile	08928300964	Via Soderini, 24 Milano	0,57%	Ente strumentale partecipato
CUBI – Azienda Speciale Consortile	12509200965	Via A. Pasta, 43 Melzo	4,95%	Ente strumentale partecipato
Cap Holding SpA a capo del GRUPPO CAP	13187590156	Via Rimini, 38 Milano	1,2242%	Società partecipata a capo di un gruppo

Ritenuto per quanto sopra di approvare l'elenco degli Enti ricompresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di San Donato Milanese e di quello ricompreso nel perimetro di consolidamento del medesimo Gruppo, allegati A e B alla presente deliberazione, quali parti integranti e sostanziali;

Precisato che, il bilancio consolidato del gruppo di un'amministrazione pubblica è predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce;

Osservato che la vigente normativa prevede che il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui lo stesso bilancio fa riferimento e pertanto entro il 30 settembre 2026 salvo nuove disposizioni normative;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto espressi dal dirigente del servizio interessato e dal dirigente del servizio finanziario, ai sensi dell'art.49 comma 1 D. Lgs.267/00;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in parte narrativa e che si intendono qui integralmente riportate e trascritte:

1. l'elenco degli Enti ricompresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di San Donato Milanese - elenco 1 (allegato A) e l'elenco di quelli ricompresi nel perimetro di consolidamento - elenco 2 (allegato B), facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di trasmettere il presente provvedimento agli Enti e Società ricompresi nell'elenco 2

- (allegato B);
3. di dare atto che compete al Dirigente dell'Area Affari Generali Istituzionali e Finanziari dare esecuzione al presente provvedimento.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

II SINDACO
SQUERI FRANCESCO

II SEGRETARIO GENERALE
MARTINA STEFANEA LAURA